





\* Il Comitato ex art. 4, legge 798/84 è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri. È composto da: Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; Ministro dell'Ambiente; Ministro dei Beni Culturali e Ambientali; Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica; Presidente della Regione del Veneto; Sindaco di Venezia; Sindaco di Chioggia; Sindaci di due degli otto Comuni della gronda lagunare (Mira e Jesolo). Il Segretario del Comitato è il Presidente del Magistrato alle Acque di Venezia. Recentemente è stata avanzata richiesta affinché possa far parte del Comitato anche il Sindaco del nuovo Comune di Cavallino - Treponti.

La riunione del 6 dicembre 2001 era presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri, on. Silvio Berlusconi. I componenti erano: il Ministro Pietro Lunardi; il Ministro Altero Matteoli; il Ministro Letizia Moratti; il Ministro Giuliano Urbani; il Presidente della Regione del Veneto Giancarlo Galan; il Sindaco di Venezia Paolo Costa; il Sindaco di Chioggia Fortunato Guarnieri; il Sindaco di Mira Luigi Solimini; il Sindaco di Jesolo Renato Martin. Il Segretario era il Presidente del Magistrato alle Acque Maria Giovanna Piva

Veduta aerea di Venezia. Sullo sfondo le isole della laguna centrale e il litorale del Lido

## Comitato di indirizzo coordinamento e controllo (ex art. 4, legge 798/84)

### Delibera della riunione del 6 dicembre 2001\*

#### Il Comitato

##### *preso atto*

- che con delibera assunta nella seduta del 12 luglio 2000, la decisione afferente gli ulteriori avanzamenti della progettazione delle opere di regolazione delle maree è stata rimessa alla valutazione del Consiglio dei Ministri;
- che il Consiglio dei Ministri, con delibera del 15 marzo 2001, ha stabilito che si dovesse procedere ad un ulteriore stadio progettuale, prima di passare alla definitiva progettazione esecutiva delle opere, all'ultimazione del quale lo stesso Comitato di Indirizzo Coordinamento e Controllo avrebbe dovuto esprimere il proprio parere non vincolante;
- che la sentenza n. 1350/00, del 22 giugno 2000, del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto che ha annullato il D.M. n. 3505 del 24 dicembre 1998, adottato dal Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, è passata in giudicato;
- che il Magistrato alle Acque di Venezia ha effettuato, attraverso il proprio concessionario Consorzio Venezia Nuova gli approfondimenti e le verifiche richiesti e indicati nella suddetta delibera del 15 marzo 2001;
- che in ordine alle riferite attività di verifica, si è positivamente espresso il Comitato Tecnico di Magistratura nella seduta del 18 ottobre 2001;
- che la Regione del Veneto esprime parere favorevole al passaggio alla progettazione esecutiva delle opere di regolazione delle maree alle bocche di porto lagunari di Venezia;
- che il Consiglio Comunale di Venezia, con delibera del 26 novembre 2001, ha considerato che i predetti approfondimenti e verifiche effettuati in attuazione della delibera del Consiglio dei Ministri del 15 marzo 2001 e valutati dal Comitato Tecnico

di Magistratura costituiscono utile indicazione per l'approfondimento degli indirizzi progettuali;

- che il Consiglio Comunale di Chioggia ha già espresso parere favorevole all'avvio della progettazione;

##### *considerato*

- che la Regione del Veneto ritiene opportuno effettuare una revisione del sistema di monitoraggio della qualità delle acque lagunari sia per quanto riguarda gli obiettivi, sia per quanto riguarda i sistemi di controllo, anche in ragione del diviso aumento della capacità dissipativa dei canali alle bocche di porto lagunari;
- che il Consiglio Comunale di Venezia ha espresso osservazioni circa la necessità di ulteriori approfondimenti tecnici in ordine agli effetti degli scenari futuri del fenomeno dell'eustatismo, al ripristino della capacità dissipativa dei canali alle bocche di porto lagunari, al fenomeno dell'erosione e della perdita di sedimenti in laguna;

##### *osservato altresì*

- che tutti gli interventi afferenti la salvaguardia di Venezia debbano procedere con la massima tempestività compatibile con il rigoroso rispetto delle esigenze di tutela ambientale e con le garanzie richieste in materia, in un contesto sistemico e integrato, in modo da assicurare nei tempi più ridotti la difesa fisica di Venezia, di Chioggia e degli altri centri abitati lagunari da tutti gli eventi di marea, compresi quelli eccezionali;
- che il Comitato di Indirizzo Coordinamento e Controllo si possa avvalere di un Collegio di esperti di elevatissima qualificazione ("Ufficio di Piano"), affinché sia garantita l'integrazione, la congruenza e la massima efficacia di tutte le attività finalizzate alla salvaguardia di Venezia, sia per gli aspetti tecnico-scientifici che per quelli di pianificazione complessiva;
- che occorre dare attuazione all'art. 2, ultimo comma del D.P.C.M. 27 settembre 1997.

**Tutto ciò premesso e considerato è del parere**

1. che si dia corso, secondo quanto considerato e osservato, al completamento della progettazione delle opere di regolazione delle maree alle bocche di porto della laguna di Venezia;
  2. che debbano essere progettate le opere finalizzate ad aumentare la capacità dissipativa dei canali alle bocche di porto lagunari, da realizzarsi anche in momenti diversi non solo in base a priorità funzionali, ma anche allo scopo di tenere conto delle risultanze sperimentali e dei dati relativi all'impatto ambientale e paesistico, così come definite nella relazione sulle attività di verifica e adeguamento richieste dal Consiglio dei Ministri; positivamente esaminata dal Comitato del Magistrato alle Acque di Venezia nella seduta del 18 ottobre 2001;
  3. che si debbano progettare ed eseguire le opere tendenti al ripristino geomorfologico della laguna;
  4. che vengano effettuate ulteriori verifiche in ordine alle questioni prospettate dalla Regione del Veneto e dal Comune di Venezia, nel rispetto delle direttive di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 15 marzo 2001;
  5. che si continuino gli interventi di rialzo delle pavimentazioni fino alle quote massime compatibili con il contesto storico, architettonico, monumentale e paesaggistico, comunque tendendo alla quota 120 cm;
  6. che si proceda, sulla base delle attuali conoscenze e dello stato di avanzamento a cui si è già pervenuti, ad una revisione del piano generale degli interventi finalizzati al conseguimento degli obiettivi di cui alla legge n. 798/84 e a determinare, conseguentemente, gli ulteriori fabbisogni finanziari necessari per il completamento dell'opera, con la relativa scansione temporale di erogazione degli stessi;
- che anche a tale fine debba darsi impulso alla costituzione di un Ufficio di Piano istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sentite le Amministrazioni rappresentate in questo Comitato;
  - che l'Ufficio di Piano, una volta costituito, dovrà supportare il Comitato di Indirizzo Coordinamento e Controllo affinché sia garantito lo sviluppo sistemico delle attività di salvaguardia;
  - che tale azione sarà assicurata mediante un'azione costante di verifica e valutazione ai fini di garantire i flussi finanziari dei Piani di intervento di tutte le Amministrazioni competenti in modo da provvedere alla massima integrazione degli interventi programmati, così da evitare duplicazioni ed ottimizzare l'impegno delle risorse e dei risultati acquisibili;
  - che l'Ufficio di Piano dovrà verificare, ai fini del risultato complessivo di salvaguardia e difesa fisica della città di Venezia nel rispetto della tutela del patrimonio ambientale ed architettonico che questa rappresenta, l'adeguatezza degli interventi programmati dalle singole Amministrazioni competenti, ivi compreso un costante monitoraggio dei campanili veneziani.



